Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 febbraio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67.
Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo.

I salariati di ruolo, assunti cioè stabilmente ed iscritti a matricola, vengono denominati operai permanenti.

I salariati non di ruolo, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario (in corso) ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai temporanei.

TITOLO I.

Operai permanenti e temporanei.

Art. 2.

I salariati dello Stato, di cui al precedente art. 1, assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

I salariati sono classificati nei seguenti gruppi o categorie in relazione ai principi generali precisati nella tabella stessa:

gruppo: capi operai, sorveglianti e simili;
1ª categoria: specializzati;
2ª categoria: qualificati;
3ª categoria: comuni;
4ª categoria: manovali;
5ª categoria: apprendisti;
6ª categoria: operaie specializzate;
7ª categoria: operaie comuni.

A parità di qualifica professionale il trattamento giuridico economico è lo stesso per tutto il personale salariato sia maschile che femminile.

La tabella *A*) può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

La pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata, per ciascuna Amministrazione, con provvedimenti legislativi.

Il contingente dei salariati temporanei, compresi gli apprendisti è determinato, in ogni esercizio finanziario e per ogni singola amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro, da sottoporsi a registrazione della Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Con lo stesso decreto è fissata la percentuale, riferita al contingente medesimo, del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria.

Ogni amministrazione ha facoltà di assumere, con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste ed indilazionabili, operai giornalieri, a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati, termine che non può superare in nessun caso i 90 giorni.

Art. 4.

La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonchè la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 5.

L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei, sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della presente legge.

Tali contratti vengono approvati con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 6.

La misura delle paghe, risultante dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, ha carattere tassativo per tutti i salariati dello Stato e non può essere variata se non mediante apposito provvedimento legislativo.

Art. 7.

I salariati non di ruolo vengono assunti:

1° per concorso tra gli aspiranti all'ammissione, da effettuarsi:

a) mediante prova d'arte, o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da ricoprire nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª;

b) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per quei mestieri o servizi propri delle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali non sia possibile l'esecuzione d'una prova d'arte o dello esperimento pratico;

2° se trattasi di temporanei da assegnare alla 5ª categoria (apprendisti), senza alcuna particolare formalità.

Art. 8.

I salariati di ruolo vengono nominati:

1° se trattasi d'operai, mediante concorso, effettuato tra i salariati non di ruolo che abbiano prestato servizio presso la stessa Amministrazione per non meno di due anni e conseguito, nell'ultimo anno, la qualifica di « ottimo » o di « distinto ». Detto concorso consiste nell'esecuzione d'una prova d'arte o, se del caso, di un esperimento pratico, in base ai risultati del quale vengono conferiti i posti disponibili nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.

Per i posti da conferire nelle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali la natura delle prestazioni richieste escluda la possibilità dell'esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico, la nomina viene conferita in base alla sola valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

Le singole Amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare l'ammissione ai concorsi a determinate categorie di operai « temporanei » e di esigere requisiti tecnici speciali.

Qualora non ci siano salariati non di ruolo in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente numero, o in caso di esito negativo di un primo concorso, l'amministrazione potrà ammettere ai concorsi anche elementi estranei all'amministrazione;

2° se trattasi di capi operai, a scelta tra i salariati di ruolo appartenenti alla 1ª categoria da non meno di tre anni e che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » o di « distinto » nell'ultimo triennio.

Eccezionalmente, in relazione alle situazioni di fatto determinate da inesistenza o da insufficienza numerica di elementi idonei tra le maestranze di ruolo, la scelta potrà venire effettuata tra i salariati non di ruolo e in possesso dei suddetti requisiti.

E' fatta eccezione per le nomine dei sorveglianti e capisala, dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le quali continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa.

Art. 9.

Per i salariati di ruolo e non di ruolo, debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, capacità e rendimento di ciascuno.

Tali note, da compilare entro il mese di luglio di ogni anno, per l'anno finanziario precedente, classificheranno ciascun salariato con una delle seguenti qualifiche: « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » e « cattivo ». Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di settembre.

Avverso la qualifica attribuita è ammesso ricorso al Ministro competente entro 15 giorni dalla comunicazione della qualifica stessa all'interessato.

Art. 10.

Ai salariati non di ruolo, ove siano assegnati alla 1ª, 2ª e 6ª categoria, va attribuita, all'atto dell'ammissione:

a) la 5ª classe di paga, se nella prova d'arte, od in esito all'esperimento pratico, riportino il punteggio di 20/20;

b) la 4ª classe di paga, se riportino 19/20;

c) la 3ª classe di paga, se riportino 18/20;

d) la 2ª classe di paga, se riportino 17/20;

e) la 1ª classe di paga, se riportino 16/20.

Non ottengono l'ammissione i candidati i quali, nell'esecuzione della prova d'arte o dell'esperimento pratico suddetti, riportino un punteggio inferiore ai 16/20, punteggio che non può dar titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Ai salariati non di ruolo, assegnati, invece, alle categorie 3ª, 4ª e 7ª va attribuita, in ogni caso, la classe di paga iniziale della rispettiva categoria.

Art. 11.

Ai salariati di ruolo, assegnati alle categorie 1ª, 2ª e 6ª che provengano, quali operai temporanei, da categoria inferiore, o dalla stessa, viene assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere la nomina medesima, con l'osservanza dei criteri indicati al primo comma del precedente art. 10.

Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente alla nomina, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno *ad personam*, non utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi, di cui al seguente art. 12.

Ai salariati di ruolo, assegnati alla 2ª categoria, che provengano, quali temporanei, dalla 1ª categoria, viene, parimente, assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte o nell'esperimento pratico sostenuti per ottenere la nomina stessa, incrementata di tanti avanzamenti per quanti ne avevano maturati nella categoria di provenienza, entro i limiti della paga massima della 2ª categoria cui vengono assegnati.

Per ottenere la paga massima della 1ª e 2ª categoria è richiesta la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

Ai salariati di ruolo, assegnati alla 3ª categoria, se provenienti da categorie inferiori, quali temporanei, viene assegnata, all'atto della nomina, la paga che, per entità, risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza.

Ai detti salariati, ove provengano dalla medesima categoria, viene conservata la stessa paga in godimento all'atto della nomina.

Qualora, invece, tali salariati provengano da categoria superiore, viene attribuita, all'atto della nomina, la classe di paga spettante ai sensi dell'ultimo comma

del precedente art. 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne competono in relazione alla anzianità di servizio da ciascuno posseduta.

Alle salariate di ruolo assegnate alla 7ª categoria vanno applicati, per la determinazione della paga all'atto della nomina, gli stessi criteri di cui ai precedenti commi sesto e settimo a seconda che dette salariate provengano dalla stessa categoria o dalla 6ª categoria; alle salariate stesse, ove provengano dalla 5ª categoria, va assegnata, la classe di paga iniziale.

Ai salariati di ruolo, all'atto della nomina nel gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili, viene assegnata la classe di paga iniziale del gruppo medesimo.

Art. 12.

Gli aumenti di paga, per tutti i salariati di ruolo e non di ruolo, hanno luogo secondo l'ordine di progressione delle classi di paga, stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, per la rispettiva categoria (o « gruppo » per i capi operai, sorveglianti e simili), dopo un periodo di permanenza in ciascuna classe di paga, che è biennale, per chi abbia conseguito nei due anni la qualifica di « ottimo » o di « distinto », e triennale per chi non abbia riportato nel biennio tale qualifica, ma sia stato classificato almeno « buono » in ciascun anno del triennio.

Però, per conseguire la paga « massima » del rispettivo gruppo o categoria, i capi operai, sorveglianti e simili, gli operai specializzati (1ª categoria) e gli operai qualificati (2ª categoria) debbono contare, in ogni caso, un triennio di permanenza nella paga immediatamente inferiore alla « massima », ed inoltre, aver conseguito ininterrottamente, negli ultimi tre anni, la qualifica di « ottimo ».

Art. 13.

I passaggi di salariati non di ruolo a categorie superiori possono essere effettuati solo in occasione di concorsi pubblici per l'ammissione di salariati non di ruolo.

Le singole amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare in parte l'ammissione a detti concorsi al personale salariato già in servizio e di richiedere particolari requisiti tecnici.

Ai salariati che, partecipando a detti concorsi, risultino vincitori, viene attribuita la classe di paga in conformità dei seguenti criteri:

1° se passati nelle categorie 1ª, 2ª, 6ª, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nello esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie, con la osservanza dei criteri già indicati nel precedente art. 10.

Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente al passaggio alla categoria superiore, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile con gli avanzamenti successivi;

2° se passati nelle categorie 3ª e 4ª la classe relativa alla paga che, per entità, risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza.

Art. 14.

I passaggi di salariati di ruolo a categorie superiori possono venire effettuati soltanto in occasione di concorsi banditi per il conferimento di posti di ruolo.

A tali salariati, ove risultino vincitori, va attribuita, in ogni caso, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie.

Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente al passaggio nella categoria superiore, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno *ad personam*, utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi.

Art. 15.

Qualora, per soppressione o riduzione di servizi, si verifichi l'impossibilità di utilizzare personale salariato non di ruolo nel mestiere proprio della categoria di appartenenza, è data facoltà alle Amministrazioni centrali, ove le esigenze delle lavorazioni lo consentano, di impiegare detto personale per l'espletamento di mansioni proprie di mestieri appartenenti a categorie gradatamente inferiori in relazione alla disponibilità dei posti.

In tal caso le Amministrazioni centrali provvederanno, all'atto del rinnovo del contratto di lavoro, ad attribuire al personale stesso la nuova qualifica, propria dell'attività da ciascuno esercitata, inquadrandolo nella relativa categoria con l'assegnazione della classe di paga spettante ai sensi del precedente art. 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne spettano in relazione all'anzianità di servizio posseduta.

Ove, poi, entro il periodo massimo di due anni dalla data del rinnovo del suddetto contratto di lavoro, il personale medesimo possa nuovamente trovare utile impiego nella categoria di provenienza, sarà, a tutti gli effetti, reintegrato nella categoria stessa, prescindendosi dalle formalità previste dall'art. 7 della presente legge e con la valutazione, ai fini dell'inquadramento economico, del servizio temporaneamente reso nella categoria inferiore.

Oltre tale termine, la eventuale restituzione alla categoria di provenienza comporterà sempre, prescindendosi dalle formalità di cui al precedente comma, l'assegnazione della classe di paga iniziale, incrementata di tanti avanzamenti per quanti sono i bienni di servizio resi nella categoria stessa, precedentemente al passaggio nella categoria inferiore, e quelli resi in quest'ultima categoria.

Sia i salariati di ruolo che quelli non di ruolo non possono rifiutarsi di svolgere mansioni proprie di mestiere appartenente a categoria immediatamente inferiore o superiore, qualora ciò sia richiesto da effettive, eccezionali e contingenti esigenze di servizio.

In tal caso, nessun mutamento viene apportato all'inquadramento economico professionale di detti salariati.

Al personale adibito a mansioni di categoria superiore è dovuta una indennità pari alla differenza tra la paga dovuta per la categoria di appartenenza a quella corrispondente alla categoria superiore qualora l'impiego nella categoria superiore abbia avuto durata maggiore di 30 giorni.

Art. 16.

Le disposizioni che consentono l'elevazione della anzianità di servizio utile agli effetti degli aumenti periodici di retribuzione per combattenti, sono estese al personale salariato di ruolo e non di ruolo, semprechè, per quest'ultimo, si verifichino le condizioni di cui al decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

TITOLO II.

Norme transitorie.

Art. 17.

Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai temporanei, con integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, per la parte che concerne i salariati non di ruolo.

Art. 18.

Le Amministrazioni interessate provvederanno ad attribuire, ai soli effetti giuridici, ai salariati in servizio dal 1° settembre 1946, la qualifica di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitate e che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla tabella annessa alla presente legge, salvo l'eccezione prevista dal successivo art. 22.

La qualifica di mestiere così attribuita comporta, dalla entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente categoria di cui alla predetta tabella.

Art. 19.

In sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, i salariati non di ruolo, in possesso di una qualifica di mestiere che in rapporto al grado di specializzazione richiesto dal mestiere stesso, sia contemplata dalla tabella *A* annessa alla presente legge tanto nella 1ª quanto nella 2ª categoria, vengono inquadrati nell'una o nell'altra di tali categorie in base alla valutazione del grado di capacità professionale di ciascuno, congiunto al rendimento, quali risultano dai precedenti di servizio.

Tale valutazione, prescindendo da qualsiasi prova di arte od esperimento pratico, va espressa con un punteggio in ventesimi che comporta l'iscrizione alla 1ª categoria nel caso che esso risulti non inferiore ai 16/20 e l'iscrizione alla 2ª categoria qualora il punteggio stesso, pure essendo inferiore ai 16/20, non sia inferiore ai 12/20.

Art. 20.

Qualora, in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, nei riguardi di taluni salariati non di ruolo in servizio alla data del 1° settembre 1946 — per la qualifica professionale posseduta — venga determinata, alla data stessa, in base alla tabella dei mestieri allegata alla presente legge, l'assegnazione in categoria inferiore a quella loro attribuita ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, il relativo provvedimento, che stabilisce la nuova categoria di appartenenza, avrà effetto dalla data di decorrenza dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro.

Parimente, in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro e dalla decorrenza del contratto stesso, verrà mutata la qualifica di mestiere e la relativa categoria di quei salariati non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adibiti, dal 1° settembre 1946 o da epoca successiva, all'espletamento di mansioni proprie di categorie inferiori a quelle di appartenenza.

Qualora entro e non oltre un anno dalla decorrenza del predetto contratto di lavoro tali salariati vengano nuovamente utilizzati con la qualifica precedentemente posseduta, saranno senz'altro reintegrati, a tutti gli effetti, nell'inquadramento economico professionale già in godimento.

Art. 21.

I salariati non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al 1° maggio 1948, mansioni di natura non salariale, e quindi non previste dalla tabella dei mestieri allegata alla legge medesima, saranno inquadrati dalle Amministrazioni statali — comprese quelle con ordinamento autonomo, eccezione fatta per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — dalle quali essi dipendono, sempre che per attitudine e per rendimento ne siano ritenuti meritevoli, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo, disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.

L'inquadramento verrà disposto nelle categorie previste dalla tabella I allegata al citato regio decreto-legge n. 100 del 1937, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data del 1° maggio 1948, del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella 3ª categoria può prescindersi dal possesso del titolo di studio.

Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo, è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva categoria di inquadramento. La differenza tra questa retribuzione e quella eventualmente superiore goduta all'atto della nomina ad impiegato avventizio, è conservata a titolo di assegno personale utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio. Per gli aumenti della retribuzione, si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.

Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori, l'anzianità di servizio, quale impiegato non di ruolo, che verrà a maturarsi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

I salariati di ruolo, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono essere inquadrati nelle categorie impiegatizie previste dalla tabella allegata al regio decreto-legge 6 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, con la osservanza, in quanto applicabili, delle stesse norme indicate nei precedenti commi. L'inquadramento verrà disposto in base ad apposita domanda degli interessati,

da presentare all'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 22.

La qualifica di mestiere degli operai permanenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere mutata in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, qualora detto mutamento comporti l'inquadramento in categoria diversa di quella di appartenenza.

I salariati permanenti che, per effetto della disposizione di cui al precedente comma, rimangano inquadrati in categoria diversa da quella effettivamente spettante, devono essere considerati ad esaurimento.

Art. 23.

In eccezione al precedente articolo, ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, transitano nella 2ª categoria, entro i limiti dei posti previsti per la categoria stessa dalla tabella organica delle singole Amministrazioni, i salariati permanenti comuni che, alla data del 1° settembre 1946, esplicassero mansioni di operai qualificati, o — per le maestranze dell'Amministrazione dei monopoli di Stato — le abbiano disimpegnate anche in precedenza, saltuariamente, secondo le particolari esigenze e disposizioni dell'Amministrazione stessa.

Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i posti di capo operaio vanno conferiti in base alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti ed ai risultati d'una prova d'arte od esperimento pratico, ferme restando le altre condizioni richieste dal precedente art. 8 e le eccezioni ivi previste.

Art. 25.

Ai fini della determinazione della paga per i salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono computati, in applicazione delle norme contenute nel precedente art. 12, tutti i periodi di servizio da salariato, comunque prestati, anche se discontinui e non resi presso la stessa Amministrazione.

Ai medesimi fini del comma precedente vengono considerati quali periodi di servizio effettivamente compiuto anche quelli in cui la prestazione sia mancata a causa di provvedimenti adottati per comportamento contrario al cessato regime od in applicazione delle leggi razziali.

I periodi di mancata prestazione, previsti dal comma precedente, vengono computati anche ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennizzo di licenziamento, spettanti, rispettivamente, ai salariati di ruolo e non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

La determinazione della paga da attribuire dal 1° settembre 1946 ai salariati di ruolo in servizio a tale data ed a quella di entrata in vigore della presente legge, avviene in relazione all'inquadramento professionale, disposto ai sensi degli articoli precedenti, e sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, con l'osservanza delle seguenti norme:

a) agli appartenenti al gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili va assegnata la classe di paga risultante dalla attribuzione, nell'ordine di tanti avanzamenti quanti sono, dopo il primo, i bienni di servizio resi nel gruppo.

Per l'assegnazione della massima classe di paga nel gruppo stesso, il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;

b) ai salariati permanenti — esclusi quelli previsti dalla successiva lettera *c*) — è assegnata la classe di paga risultante dall'attribuzione, nell'ordine, di tanti avanzamenti quanti sono i bienni di servizio, da permanente, resi dopo il primo, prendendo a base la stessa classe di paga attribuita all'atto della nomina o, se intervennero nei loro confronti passaggi di categoria, la classe di paga che venne loro attribuita in occasione del passaggio nella categoria nella quale si trovano.

Per l'assegnazione della massima classe di paga ai salariati della 1ª e 2ª categoria il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;

c) *ai salariati permanenti comuni*, transitati nella 2ª categoria, ai sensi del precedente art. 26, viene attribuita, dalla data del 1° settembre 1946, la classe di paga a ciascuno spettante, con l'applicazione, per quanto concerne gli avanzamenti, dei medesimi criteri di cui ai commi precedenti, considerando come classe di paga iniziale quella da stabilire secondo le norme dell'art. 10 primo comma, e cioè sulla base del punteggio di merito espresso in ventesimi. Tale punteggio, escludendo qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, deve rispecchiare l'attuale grado di capacità professionale e di rendimento di ciascun salariato, quali risultano dai precedenti di servizio.

Art. 27.

La determinazione della paga da attribuire, dal 1° settembre 1946, ai salariati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene, in relazione all'inquadramento professionale disposto, in applicazione dei precedenti articoli 18, 19 e 20, sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, con l'osservanza delle seguenti norme:

A) *Salariati temporanei classificati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.*

A tali salariati verrà anzitutto attribuito un punteggio di merito espresso in ventesimi che, prescindendo dall'esecuzione di qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, rispecchi l'attuale grado di capacità professionale e rendimento.

Detto punteggio, che, per la 1ª categoria, deve essere non inferiore ai 16/20 e per la 2ª e 6ª categoria, pure inferiore ai 16/20, non lo sia ai 12/20, comporta la assegnazione delle seguenti classi di paga:

	1ª categoria	2ª e 6ª categoria
1ª classe di paga	16/20	12/20
2ª classe di paga	17/20	13/20
3ª classe di paga	18/20	14/20
4ª classe di paga	19/20	15/20
5ª classe di paga	20/20	15,99/20

Così determinata tale classe di paga, verrà incrementata di tanti avanzamenti nell'ordine quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente art. 25.

Per gli appartenenti alla 6ª categoria anche l'avanzamento alla massima classe di paga è biennale.

B) *Salariati temporanei classificati nelle categorie* 3ª, 4ª, 5ª *e* 7ª.

A tali salariati, classificati nelle suddette categorie, viene assegnata, dalla data del 1° settembre 1946, la 1ª classe di paga della categoria di appartenenza.

Tale classe di paga deve essere poi incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente art. 25.

Art. 28.

L'inquadramento economico-professionale, da attribuire ai salariati temporanei che, giusta quanto previsto al secondo comma del precedente art. 20, risultino adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da data posteriore al 1° settembre 1946, in mestieri propri di categoria inferiore a quella di appartenenza, sarà determinato:

a) con l'applicazione del combinato disposto dei precedenti articoli 18 e 27 per l'inquadramento professionale economico spettante dal 1° settembre 1946;

b) con l'attribuzione, sotto la data dalla quale detti salariati risultino adibiti a mansioni proprie di categorie inferiori, della qualifica spettante in base alle mansioni medesime e della relativa categoria di inquadramento, nonchè della paga iniziale prevista per la categoria stessa, incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente art. 25.

Art. 29.

L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio rispetto al periodo richiesto per il conseguimento della paga spettante dal 1° settembre 1946, in applicazione dei precedenti articoli 24, 25, 26 e 27, viene computata agli effetti dell'avanzamento immediatamente successivo.

Art. 30.

Qualora la paga spettante, in base alle presenti norme transitorie, a ciascun salariato, dalla data del 1° settembre 1946, risulti inferiore a quella effettivamente attribuitagli dalla data stessa in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, la differenza è conservata sotto forma di assegno *ad personam*, fino al limite della massima classe di paga della categoria di appartenza, da riassorbire con i successivi avanzamenti e utile a pensione, per i salariati permanenti.

Tale norma va applicata anche nei confronti dei salariati previsti dal secondo comma dell'art. 23 per la determinazione dell'assegno *ad personam* loro spettante, ove la paga determinata all'atto del cambio della qualifica risulti inferiore a quella in godimento dal 1° settembre 1946 in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.

Nei confronti dei salariati di cui ai precedenti commi non si procederà al recupero delle somme eventualmente percepite in più per competenze accessorie ragguagliate alla paga goduta dal 1° settembre 1946 rispetto a quelle dovute in relazione alla paga spettante ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 31.

Salva l'applicazione degli articoli 9 e 25 della presente legge, nulla è innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico dei guardiani idraulici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, adibiti alla guardianìa e custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

Disposizioni finali.

Art. 32.

Il servizio reso nella qualità di operaio temporaneo e d'incaricato provvisorio, di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, è utile per intero ai fini di pensione, semprechè ricorrano le condizioni previste dagli articoli stessi. E' abolito il limite di 10 anni stabilito dal predetto art. 3.

La ritenuta straordinaria a favore del Tesoro, prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, va applicata per un periodo di tempo pari a quello che viene valutato ai sensi del precedente comma. Nei confronti dei salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali abbia già avuto termine la predetta ritenuta straordinaria in relazione alla valutazione per metà dei servizi di cui al primo comma, la ritenuta stessa viene ripresa dalla data di entrata in vigore della presente legge e va calcolata sulle paghe fruite a partire dalla data medesima per un periodo di tempo pari alla metà dei servizi suddetti.

Art. 33.

Per il personale salariato statale ex combattente inquadrato fra i « temporanei » ogni campagna di guerra è computata per un anno intero in aggiunta al servizio utile ai fini della indennità per cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 34.

Gli eventuali provvedimenti relativi agli avanzamenti ed ai passaggi di categoria, disposti dopo il 1° settembre 1946 e fino alla entrata in vigore della presente legge, nonchè quelli concernenti l'inquadramento professionale e l'assegnazione della paga ai salariati temporanei assunti successivamente, esplicano efficacia fino alla scadenza del contratto di lavoro in corso. Dalla data dell'eventuale rinnovo del contratto i suddetti provvedimenti dovranno essere regolati dalle norme previste dagli articoli da 2 a 19 della presente legge.

Nei riguardi dei salariati temporanei, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti posteriormente al 1° settembre 1946 ed inquadrati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª, la prova d'arte od esperimento pratico, effettuati all'atto della assunzione, saranno valutati ai fini dell'attribuzione della paga effettivamente spettante in relazione al punteggio in ventesimi previsto dal precedente art. 10.

Art. 35.

Agli effetti degli avanzamenti previsti dal precedente art. 12, la classifica riportata nelle note di qualifica per l'esercizio finanziario 1946-47, vale anche per l'anno precedente, qualora non sia stata assegnata.

Art. 36.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche al personale salariato che venga riassunto in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora il personale stesso, avendo diritto alla conservazione del posto ai sensi delle disposizioni vigenti, riprenda regolarmente lavoro entro i termini previsti dalle disposizioni medesime.

Art. 37.

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti ed agli incaricati stabili in applicazione delle norme transitorie previste dalla presente legge, debbono essere stabiliti con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 38.

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettanti ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie previste dalla presente legge vengono stabiliti con contratto di lavoro approvato con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 39.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere personale salariato non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, e su qualsiasi capitolo di bilancio.

In caso di infrazione alla predetta disposizione, i provvedimenti relativi sono nulli. I dirigenti, degli uffici o dei servizi, centrali o periferici, che abbiano emesso i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e susseguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Art. 40.

Le norme del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e quelle contenute nel regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, sono abrogate, ove contrastino con quelle della presente legge.

Art. 41.

Sono estese ai salariati temporanei ed agli incaricati provvisori delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, quando risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione che siano stati licenziati nelle condizioni indicate nell'art. 1 primo comma, dello stesso decreto legislativo.

La concessione del beneficio previsto da detto art. 3 va disposta dietro richiesta degli interessati entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

La disposizione del precedente articolo non si applica nei confronti di coloro i quali, successivamente al licenziamento e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto una nuova assunzione alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici.

Art. 43.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i manovali e gli agenti di pulizia, di fatica, di facchinaggio e simili, assunti in base ad obbligazione personale o ad atto di sottomissione alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e in servizio alla data stessa, sono nominati operai temporanei nelle rispettive categorie di inquadramento risultanti dall'applicazione della presente legge, con attribuzione della qualifica di mestiere relativa alle mansioni effettivamente esercitate.

Ai soli effetti giuridici, tale nomina si intende retrodatata al 1° giugno 1947 od alla successiva data di assunzione.

Gli operai temporanei in parola sono ammessi a fruire della prima classe di paga prevista per la propria categoria di inquadramento, salva l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni dell'art. 27 della presente legge, e, nel caso che la retribuzione già in godimento risulti superiore alla nuova paga spettante, è loro conservata la differenza sotto forma di assegno *ad personam* con le stesse norme dell'art. 30.

Qualora tra il personale contemplato dal 1° comma del presente articolo vi siano unità che esplichino di fatto, nelle condizioni previste dall'art. 20, le mansioni ivi indicate, vanno applicate a tali unità le disposizioni del detto art. 20 con le modalità di cui all'articolo medesimo.

Art. 44.

I famigli degli Istituti o Scuole militari di istruzione sono salariati. Essi sono ascritti alla 2ª categoria, qualora le svariate mansioni alle quali sono di volta in volta addetti in rapporto alle speciali esigenze di detti Istituti o Scuole, siano di prevalenza quelle proprie degli operai qualificati. Sono, invece, ascritti alla 3ª categoria se espletino genericamente mansioni di minore importanza.

Presso ciascuno dei predetti Istituti o Scuole, nel quale se ne riconosca la necessità, non può esservi più di un capo famiglio e questo deve essere un salariato permanente, ascritto al gruppo dei capi operai.

E' fatto divieto di attribuire la qualifica di famiglio ai salariati che non facciano parte del personale degli Istituti o Scuole di istruzione militare e di affidare ai famigli mansioni proprie del personale impiegatizio.

Art. 45.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA A.

PRINCIPI GENERALI DI RIPARTIZIONE DEI SALARIATI STATALI NELLE CATEGORIE PROFESSIONALI

Nella 1ª categoria (specializzati) sono compresi operai aventi il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica di mestiere posseduta, che esplicano mansioni di particolare delicatezza e competenza oppure che, per la loro capacità professionale, siano in grado di essere di guida ad altri operai della seconda categoria (qualificati).

Nella 2ª categoria (qualificati) sono compresi operai in possesso di una specifica normale capacità nel mestiere per il quale vengono occupati.

Nella 3ª categoria (comuni) sono compresi gli operai comuni ed i manovali specializzati (operai, cioè, che compiono lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, questo è associato al compimento di speciali mansioni, oppure operai adibiti a lavori o particolari servizi per i quali occorra una specifica attitudine o conoscenza conseguibile con breve tirocinio).

Nella 4ª categoria sono compresi i manovali comuni (operai, cioè, che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non è richiesta alcuna capacità specifica).

Nella 5ª categoria sono compresi gli « apprendisti » dai 15 ai 18 anni, che compiono lavori diretti ad acquistare la conoscenza di un mestiere.

Nella 6ª categoria sono comprese esclusivamente le operaie adibite a lavori tipicamente femminili, che necessitano di particolare capacità, o quelle che esplicano compiti di controllo o sorveglianza.

Nella 7ª categoria sono comprese operaie addette a lavori tipicamente femminili di semplice esecuzione.

Significato dei contrassegni
di cui alla seguente elencazione dei mestieri e servizi.

AO . . . . = Aiuto operaio
C . . . . = Capo
M . . . . = Maestro
MAP . . . . = Manovale specializzato
OP . . . . = Operaio
di P . . . . = Operaio di precisione
S . . . . = Specialista
T . . . . = Tagliatore

ELENCO DEI MESTIERI E SERVIZI ASCRIVIBILI, RISPETTIVAMENTE ALLA 1ª, 2ª e 3ª CATEGORIA

	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
Acetilenista per fari	di P	OP	—
Acidista	M	OP	—
Addetto alle macchine per la pulitura del grano	—	OP	—
Addetto alle operazioni di profumazione e concia delle miscele di tabacco	—	OP	—
Addetto ai servizi di vigilanza e visita, alle dispense di materiali ed alla distribuzione e spedizione generi del monopolio di Stato	C	OP	—
Aggiustatore meccanico . .	di P	OP	AO
Alesatore	di P	OP	—
Alimentatore di frantoi	—	—	OP
Animista . .	di P	OP	AO
Apparecchiatore telescriventista e radiotelegrafonico di laboratorio . . .	M	OP	AO
Arcionista . . .	M	—	—
Armaiolo	M	OP	AO
Armatore edile o pontista	M	OP	—
Arrotino	—	OP	AO
Artificiere	M	OP	AO = MAP
Asfaltista	M	OP	AO
Attrezzatore navale, aeronautico e paracadutista .	S	OP	—
Attrezzatore linee elettriche ed antenne R. T.	S	OP	—
Attrezzista meccanico od utensilista .	OP	—	—
Autotipista . . .	di P	OP	—
Bagnino o fangarolo di stabilimenti di cura	—	OP	AO
Bandieraio	—	OP	—
Barcaiolo o gondoliere	—	—	OP
Battimazza	—	—	MAP
Battitore di lamiera	M	OP	—
Bertellaio	—	OP	—
Bifolco	—	—	OP
Bilanciaio di precisione presso l'Ufficio centrale metrico . . .	M	—	—
Bobinatore elettrico ed avvolgitore	S	OP	—
Bollatore del Deposito generale valori bollati	M	OP	AO

	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
Boscaiolo (agricoltura)	—	OP	AO
Bottaio	M	OP	—
Bozzellaio	M	OP	—
Bracciante agricolo	—	—	OP
Brunitore	—	OP	—
Brunitore d'armi	S	—	—
Burattista	—	OP	—
Buttero	C	OP	—
Calafato da mazzuola, in ferro ed in legno	M	OP	OP
Calcinarolo fornaciaio	—	OP	—
Calcografo	M	OP	—
Calderaio e calderaio fucinatore	M	OP	—
Calibrista	OP	—	—
Calzolaio di precisione per la confezione di calzature a mano e a macchina per riparazioni di fondo e rimonta	M	—	—
Calzolaio	—	OP	—
Cambista differenziatore	M	OP	—
Cambusiere e cantiere	—	—	OP
Cameriere	M	C	OP
Capo bacino	C	OP	—
Capo cisterna	C	OP	—
Capo draga e dragatore	C	OP	—
Capo garage o autorimessa, fornito di patente di grado 3°	C	—	—
Capo macchinista natanti	C	—	—
Capo manovra ferroviario	—	C	—
Capo pontone	C	OP	—
Capo pontone sollevamento	C	—	—
Capo rimorchiatore	C	OP	—
Capo razza (centro riforn. quadrupedi)	C	—	—
Carbonaio (agricoltura)	—	OP	—
Cardatore	—	OP	—
Carenatore	—	—	OP
Carpentiere in ferro e in legno e armatore	M	OP	AO
Carratore	C	OP	—
Carrozziere in ferro e in legno e scoccaio	M	OP	—
Cartotecnico	M	OP	AO
Cassaio	—	OP	AO

	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
Cementista	M	OP	AO
Ceramista vasaio	M	OP	—
Cernitore d'indumenti usati	—	—	OP
Cernitore di vetri d'ottica	S	OP	—
Cernitore panettiere e panettiere	C	OP	—
Cernitore di semi forestali	—	OP	—
Cianografo	—	C	OP
Cilindrista da molini	—	OP	—
Cinetecnico	M	OP	—
Classificatore di tabacco grezzo, essicatore, umiditore, fermentatore, macinatore di tabacchi	OP	OP	—
Coibentatore	OP	OP	—
Collaudatore di automezzi su strada e presso stabilimenti di lavoro	M	—	—
Collaudatore motorista	M	—	—
Collaudatore di macchine e di apparecchi e parti di essi di notevole importanza	di P	OP	—
Collaudatore e misuratore di proiettili e bossoli	—	OP	—
Coloratore	M	OP	—
Coltivatore	C	OP	AO
Concentratore di acque di lavaggio di tabacco	—	OP	—
Conducente di automezzi e trattori, con patente di 3° grado	S	—	—
Conducente di automezzi e trattori, con patente di 2° grado	—	OP	—
Conducente di macchine per la lavorazione della lana, filati e tessuti	di P	OP	AO
Conducente quadrupedi e carrette e cocchiere	—	—	OP
Conduttore dei carrelli elettrici	—	OP	AO
Conduttore di impianti di lavanderia	S	—	—
Conduttore, patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP	S	—	—
Conduttore patentato motori e macchine a vapore inferiori ai 150 HP	—	OP	—
Conduttore di carrelli elettrici	—	—	OP
Conduttore forni elettrici per lavorazioni ottiche e lavorazioni speciali	S	—	—
Conduttore forni ad alta temperatura	M	—	—
Conduttore forni	—	OP	—

	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
Conduttore di gassogeni	—	OP	—
Conduttore di gru a mano	—	—	OP
Conduttore di gru elettriche	—	OP	—
Conduttore locomobili, pompe, presse idrauliche, compressori stradali	—	OP	—
Conduttore locomotive	OP	—	—
Conduttore impianti macinazione sale	OP	—	—
Conduttore macchine utensili automatiche semiautomatiche	—	OP	AO
Conduttore macchine confezionatrici e condizionatrici per trinciati e sigarette	—	OP	—
Conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP	OP	—	—
Congegnatore di precisione	di P	—	—
Congegnatore comune, meccanico, elettrico	—	OP	—
Contatore di valori	OP	OP	—
Cordaio	S	OP	—
Correttore di bozze tipografiche	M	—	—
Costruttore di plastici	OP	—	—
Costruttore di parti ottiche e piezoelettriche	M	OP	—
Costruttore e riparatore di apparecchi di precisione presso l'ufficio centrale metrico	di P	—	—
Costruttore di timbri	—	OP	—
Costruttore di tubolari	S	OP	—
Crogiuolista materie refrattarie	M	OP	—
Cuoiaio specializzato segnatore, tracciatore in pelle, in cuoio, sbocciatore e sgroppatore	S	OP	—
Cuoiaio stimatore	OP	—	—
Cuoco	C	OP	AO
Decoratore	M	OP	—
Dimezzatore e spezzatore di pietre	—	—	OP
Ebanista ed intagliatore in legno	OP	—	—
Elettrochimico, galvanizzatore, galvanoplastico	S	OP	—
Elettricisti:			
accumulatorista; bobinatore elettrico e avvolgitore; circuitista elettrico; elettrauto; elettricista magnetista	S	OP	AO

	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
Elettromeccanico	S	OP	AO
Elicista	S	OP	—
Eliocianografo	OP	—	—
Esplosivista	S	—	—
Fabbricatore di solfato di chinino, nicotina e di colle speciali	—	OP	—
Fabbro fucinatore e forgiatore	M	OP	AO
Facocchio e ferracocchio	M	OP	—
Falegname e falegname stipettaio	M	OP	AO
Famigli degli istituti e scuole militari di istruzione	—	OP	OP
Fattore	—	OP	—
Fattorino semaforico	—	—	OP
Filatore	M	OP	AO
Filettatore a mano e mandrinatore	—	OP	—
Fonditore e staffatore a mano	M	OP	AO
Fontaniere	—	OP	—
Foratore	—	OP	—
Fornaciaio	—	OP	AO
Fotocollografo	M	OP	—
Fotografo ritoccatore, fotogrammista, fototecnico, fotochimico, fotogrammetrista riproduttore	M	OP	AO
Fotoincisore	OP	—	—
Fotozincografo	S	—	—
Fresatore	di P	OP	—
Frigorista	S	OP	—
Fuochista di caldaie e forni	—	—	OP
Fuochista di forni fusori	—	OP	—
Fuochista marittimo	—	OP	—
Fuochista ferroviario	—	OP	—
Galvanizzatore	C	OP	AO
Giardiniere diplomato	M	—	—
Giardiniere ed ortolano	—	OP	AO
Giuntista telefonico	C	OP	—
Gommista	M	OP	—
Guardarobiere e riordinatore di casermaggio	—	OP	AO
Guardialinee telegrafiche e telefoniche	C	OP	—
Guardiano	—	C	OP

	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
Guida palombaro	—	—	OP
Idraulico o tubista	M	OP	AO
Idraulico di bordo (fluido magnetico)	S	—	—
Imballatore	—	—	OP
Imballatore di prodotti chimici	—	OP	—
Imbianchino	—	OP	OP
Imbottatore tabacco greggio nelle coltivazioni	—	OP	—
Imbracatore	—	—	OP
Impastatore ed infornatore di pane	M	OP	—
Impiombatore di cavi metallici	OP	OP	AO
Incisore di metalli	di P	OP	—
Infermiere	C	OP	—
Infermiere per quadrupedi	—	C	OP
Ingrassatore	—	—	OP
Intelatore	—	OP	—
Intonacatore o intonachista	—	OP	—
Laminatore	—	OP	—
Lattoniere e stagnino	—	OP	—
Lattoniere specializzato in duralluminio per costruzioni aeronautiche	di P	—	—
Lavandaio	—	—	OP
Lavoratori di vetro d'ottica, addetti alla segatura, smerigliatura e lucidatura	M	OP	—
Legatore di libri	S	OP	AO
Linotipista tipografo			
Litografo, macchinista, stampatore, trasportatore, incisore	S	OP	—
Litografo, disegnatore, cronista			
Litografo, levigatore e granitore			
Livellatore di canne per armi	M	OP	—
Lucidatore di mobili in legno e di metalli	—	OP	AO
Lucidista provetto di disegni e lucidi	di P	OP	AO
Macellaio	—	OP	—
Maestro d'ascia	M	—	—
Maghiettaio	—	OP	—
Mandriano	—	—	CP
Maniscalco	—	OP	—
Manovale specializzato	—	—	CP
Marinaio attrezzista	—	OP	—
Marinaio manovale e carbonaio	—	OP	OP
Marinaio navigante	—	—	OP
Marmista o scalpellino	M	CP	AO
Materassaio	—	OP	—
Meccanico	M	OP	AO
Metallizzatore a spruzzo	—	CP	—
Minatore da roccia	—	CP	—
Misuratore d'artiglieria	di P	CP	—
Misuratore di artiglieria e di armi portatili	di P	OP	—
Modellista	M	OP	AO
Molatore di pavimenti	—	—	OP
Molitori addetti a lavorazioni salinifere e a tabacchi da fiuto	—	OP	—
Monotipista fonditore	M	OP	—
Monotipista tastierista	M	—	—
Montatore:			
aggiustatore			
motorista			
aeronautico			
cinematografico			
di macchine bollatrici (zecca)			
di ottiche	di P	OP	—
di fari			
di auto			
di apparecchi antigas			
di macchine in genere			
di circuiti oleodinamici			
di [illegible]roli e coni della Zecca			
Motorista	M	OP	AO
Muragliatore di salina	—	OP	—
Mugnaio	M	OP	AO
Muratore	M	OP	AO
Operaio chimico specializzato	S	—	—
Orditore ferraiolo	—	OP	AO
Orologiaio e cronometrista	M	OP	—
Ottico	di P	OP	—
Ottonaio	M	OP	—
Padrone di motoscafi velocissimi	OP	—	—

	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
Padrone di motoscafi e pirobarche	—	OP	—
Padrone di rimorchiatore	OP	—	—
Palombaro artefice	OP	—	—
Palombaro	—	OP	—
Pantografista	di P	OP	—
Pavimentatore a mosaico	OP	—	—
Pavimentatore	—	OP	—
Pesatore e verificatore monete	OP	OP	AO
Piallatore	—	OP	—
Picconiere e minatore di salina	—	OP	—
Piombaio	S	OP	—
Pirotecnico	M	OP	AO
Piscicultore	OP	OP	—
Pittore e verniciatore	M	OP	AO
Plasmatore vetro d'ottica o preparatore miscele vetrificabili	M	OP	—
Polverista preparatore di mine	—	OP	—
Pompiere	—	OP	AO
Pontiere	M	OP	AO
Preparatore e confezionatore di fialette e calibratore tubetti vetro chinino	M	OP	—
Preparatore di laboratorio in genere	—	OP	AO
Preparatore di torpedini	—	—	AO
Preparatore specializzato di laboratori chimici, fisici, biologici, elettrotecnici, tecnologici, farmaceutici e batteriologici	S	OP	—
Pulitore e revisore specializzato in parti di armi	S	—	—
Quarzista	di P	OP	—
Radiatorista	M	OP	—
Radiomontatore	S	OP	AO
Ramaio	S	OP	—
Rammendatrice	—	OP	AO
Restauratore	M	OP	AO
Rettificatore ed affilatore di precisione	di P	OP	—
Ribaditore	—	OP	—
Ricamatrice	—	OP	AO
Sabbiatore	—	—	OP
Saldatore elettrico ed autogenista	M	OP	AO

	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
Salinaro e saliniere	—	OP	—
Saponiere	—	OP	—
Sarto, tallonaio, stiratore a mano o a macchina, collaudatore, verificatore calzature	M	OP	—
Sarto	T	OP	AO
Scalda chiodi	—	—	OP
Scalpellino	—	—	OP
Scandagliatore	—	—	OP
Segantino brentista e circolista	S	OP	—
Segantino	—	—	OP
Selciarolo	—	—	OP
Selezionatore e contatore di piante e foglie di tabacco	—	OP	—
Sellaio	M	OP	—
Smaltatore	—	OP	—
Soffiatore di vetro	M	OP	AO
Sorvegliante di lavori agricoli	C	OP	—
Sotto capo razza (centro rifornimento quadrupedi)	—	OP	—
Spazzolaio	—	OP	AO
Specialista:			
su cambi di automezzi e su pompe di iniezione Diesel			
per montaggio centrali automatiche, centrali di terra, radiogoniometri ed idrofoni			
per congegni di mira e centrali di tiro	S	—	—
per montaggio macchine cinematografiche			
per strumenti di misura radioelettrici			
per strumenti geotopografici e di navigazione aerea e marittima			
per ultra suoni			
Spondino addetto ai lavori di terra in salina	—	OP	—
Squadratore di pietre a tufo	—	—	OP
Staffatore a macchina	—	—	OP
Staffatore a mano	—	OP	—
Stalliere	—	—	OP
Stampatore e patinatore di medaglie (Zecca)	di P	OP	—
Stampatore di carte geografiche	di P	OP	—

	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
Stereotipista e galvanotipista	M	OP	—
Stracino	—	—	OP
Stuccatore	M	OP	—
Tappezziere	T	OP	—
Taratore di pesatrici di precisione (Zecca)	di P	OP	—
Tecnologico addetto alle cure e conservazione dei tabacchi grezzi	OP	—	—
Telaista per biciclette	—	OP	—
Telemetrista	S	OP	—
Temperatore	S	OP	—
Terrazziere	—	—	OP
Tessitore	M	OP	AO
Tipografo	S	OP	AO
Tornitore in metalli od in legno	di P	OP	—
Tracciatore navale e tracciatore carpentiere	M	OP	—
Tracciatore di metalli	M	OP	—
Trafilatore della Zecca	di P	OP	—
Trapanista	—	OP	AO
Trinciatore di tabacco	—	OP	—
Trivellatore tecnico di salina	OP	—	—
Velaio	M	OP	—
Verificatore di monete e medaglie	—	OP	—
Verniciatore	M	OP	AO
Vetraio	—	OP	—
Vivaista	M	OP	—
Vulcanizzatore e gommista	S	OP	AO
Zincatore a caldo e galvanoplastica	—	OP	AO
Zuccheratore per prodotti chimici e farmaceutici	M	OP	—

Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PICCIONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

ALLEGATO 1.

(1) . . . .

CONTRATTO DI LAVORO DEGLI OPERAI TEMPORANEI

. . sottoscritt . . . . di . . . . .
nat . . il . . . . si obbliga a prestare l'opera propria in qualità di operai . . . . temporane . . . alle dipendenze dell'Amministrazione . . . . . . dal . . . . . . al . . . . . . con il seguente inquadramento professionale ed economico:

Categoria . . . .
Classe di paga . . . .

Dichiara di avere esatta conoscenza delle norme in vigore per gli operai temporanei statali e di accettarle incondizionatamente come parte integrante del presente contratto.

(2) . . . .

L'operai . . . .

(1) Opificio, stabilimento, deposito.
(2) Il Capo dell'opificio, stabilimento, deposito, ecc.

Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PICCIONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

ALLEGATO 2.

(1) . . . .

RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DEGLI OPERAI TEMPORANEI

. . sottoscritt . . . . . . di . .
nat il . . . . . assunt in servizio presso l'Amministrazione . . . . il . . accetta il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il . alle seguenti condizioni di inquadramento professionale ed economico:

Categoria . . . .
Classe di paga . . . .

Dichiara di avere esatta conoscenza delle norme in vigore per gli operai temporanei statali e di accettarle incondizionatamente come parte integrante del presente contratto.

(2) . . . .

L'operai . . . .

(1) Opificio, stabilimento, deposito.
(2) Il Capo dell'opificio, stabilimento, deposito, ecc.

Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PICCIONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

ALLEGATO 3.

(1) . . . .

VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI LAVORO DEGLI OPERAI TEMPORANEI

sottoscritt . . . . . di . . . . .
nat il . . . . in servizio presso l'Amministrazione . . accetta le seguenti variazioni, decorrenti da nell'inquadramento professionale ed economico di cui al contratto di lavoro in data . .

— categoria: dalla . alla . .
— classe di paga dalla . alla . .

ferme restando le altre condizioni di cui al contratto stesso

(2) . . . .

L'operai . . . .

(1) Opificio, stabilimento, deposito.
(2) Il Capo dell'opificio, stabilimento, deposito, ecc.

Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PICCIONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1952, n. 68.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione delle case per i propri dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 158 del 21 settembre 1951, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione delle case per i propri dipendenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 1082 di proprietà del comune di Alessandria, alle condizioni previste nella deliberazione n. 158 del 21 settembre 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1952

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 58. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1948, registro n. 12, foglio n. 349, con il quale, fra l'altro, il prof. ing. Ugo Bordoni venne nominato membro, in qualità di esperto, del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni:

Considerato che, per la morte del predetto prof. ingegner Bordoni, occorre provvedere alla di lui sostituzione per il residuo periodo di carica, e cioè fino al 4 maggio 1952;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Michele Paris, docente in elettrotecnica nella Università di Pisa, è nominato membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, quale esperto in materia di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 2 lettera *c*) del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, in sostituzione del defunto prof. ing. Ugo Bordoni e fino al 4 maggio 1952.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1952
Registro Ufficio riscontro poste n. 5, foglio n. 14.

(944)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1949, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Arezzo n. 9204 in data 13 ottobre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Bruni Danilo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto dimissionario, con il dott. Giardina Salvatore della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto:

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Bruni Danilo è sostituito con il dott. Giardina Salvatore, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1951

p. *Il Ministro:* MURDACA

(959)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Elenco delle Intendenze di finanza autorizzate a concedere, per l'anno 1952, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e la legge 15 luglio 1950, n. 585, che apporta modifiche alla legge predetta;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere concesse durante l'anno 1952 da ciascuna Intendenza di finanza del territorio nazionale;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto indicate, sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1952, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alle citate leggi, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicato:

INTENDENZA DI FINANZA	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	—	3	—
Alessandria	10	40	3
Ancona	25	35	20
Aosta	4	5	1
Aquila	8	8	8
Arezzo	6	15	16
Ascoli Piceno	20	20	60
Asti	8	25	—
Avellino	4	6	6
Bari	5	15	2
Belluno	6	15	5
Benevento	6	4	2
Bergamo	6	30	2
Bologna	20	100	10
Bolzano	1	4	2
Brescia	15	25	—
Brindisi	2	8	2
Cagliari	15	18	—
Caltanissetta	4	—	—
Campobasso	4	5	—
Caserta	7	5	—
Catania	3	5	—
Catanzaro	6	10	—
Chieti	15	15	15
Como	6	30	2
Cosenza	10	25	—
Cremona	12	50	2
Cuneo	5	40	—
Enna	3	8	2
Ferrara	4	15	25
Firenze	10	50	15
Foggia	3	8	—
Forlì	15	20	6
Frosinone	10	10	40
Genova	20	80	—
Gorizia	5	30	25
Grosseto	10	50	25
Imperia	4	10	—
La Spezia	25	30	1
Latina	15	10	40
Lecce	15	25	10
Livorno	5	10	15
Lucca	8	18	8
Macerata	30	30	60
Mantova	20	15	6
Massa Carrara	15	25	5
Matera	3	—	—
Messina	12	12	3
Milano	30	120	—
Modena	10	20	3
Napoli	10	20	—
Novara	10	70	4
Nuoro	6	8	1
Padova	5	60	25
Palermo	6	6	1
Parma	10	30	3
Pavia	12	60	3
Perugia	20	50	15
Pesaro	7	8	6
Pescara	10	10	30
Piacenza	8	55	2
Pisa	10	25	20
Pistoia	10	25	15
Potenza	4	4	4
Ragusa	5	5	—
Ravenna	12	16	12
Reggio Calabria	10	25	2
Reggio Emilia	20	30	2
Rieti	5	10	15
Roma	30	60	160
Rovigo	6	17	35
Salerno	6	12	—
Sassari	15	30	2
Savona	5	30	—
Siena	10	35	10
Siracusa	7	4	6
Sondrio	3	15	1
Taranto	2	8	—
Teramo	10	5	30
Terni	10	15	60
Torino	10	30	2
Trapani	4	12	—
Trento	10	35	2
Treviso	8	60	18
Udine	10	90	40
Varese	15	28	3
Venezia	5	30	15
Vercelli	6	20	—
Verona	10	50	10
Vicenza	25	145	30
Viterbo	10	10	10

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1952
Registro Finanze n. 4, *foglio n.* 222. — LESEN

(933)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1952.

Autorizzazione alla Società industriale padana, con sede in Venezia, a istituire in Cà Venier una succursale dei propri Magazzini generali principali di Porto Tolle.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti Ministeriali 17 agosto 1937 e 17 giugno 1948, che autorizzano la Società industriale padana all'esercizio di Magazzini generali per merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la domanda presentata dalla predetta Società per essere autorizzata ad istituire una succursale in Cà Venier di Porto Tolle pel deposito di zucchero e merci varie;

Vista la deliberazione in data 10 dicembre 1951, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo, che esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Società industriale padana, società per azioni con sede in Venezia, è autorizzata ad istituire e gestire in Cà Venier di Porto Tolle una succursale dei propri Magazzini generali principali di Porto Tolle, da adibirsi al deposito di zucchero e merci varie.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nella succursale autorizzata col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento in vigore per lo stabilimento principale di Porto Tolle, approvati coi decreti Ministeriali 17 agosto 1937 e 17 giugno 1948, succitati.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'eventuale integrazione della cauzione dovuta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, per l'esercizio della nuova succursale come sopra autorizzata.

Roma, addì 16 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(935)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nella « XXX Fiera di Milano - Campionaria internazionale », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del segretario generale dell'ente autonomo « Fiera di Milano - Campionaria internazionale » pervenuta il 25 gennaio 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Fiera di Milano - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Milano dal 12 al 29 aprile 1952 godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 13 febbraio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(894)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nella « XVI Mostra mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'ente « Mostra mercato internazionale dell'artigianato » di Firenze pervenuta il 27 novembre 1951;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Mostra mercato internazionale dell'artigianato » che avrà luogo a Firenze dal 24 aprile al 15 maggio 1952 godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 13 febbraio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(895)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Temporanea assegnazione di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 12 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 stesso mese, il notaio Cibelli Errico fu Dionisio, già esercente in Tripoli, rimpatriato dopo la cessazione dello stato di guerra, è temporaneamente assegnato in soprannumero al comune di Napoli, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 439, a condizione che adempia alle prescrizioni dell'art. 2 della legge 17 giugno 1943, n. 641, nei modi e termini ivi stabiliti.

(948)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 5, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Benevento di un mutuo di L. 87.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(992)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa costruzioni edili stradali ferroviarie « Ascania », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 febbraio 1952, l'avv. Massimo Gigli è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa « Ascania », per costruzioni edili stradali ferroviarie, con sede in Roma, in sostituzione del sig. Ignazio Romano, dimissionario.

(972)

Scioglimento della Società cooperativa « E.C.I.S.A. » Ente di Colonizzazione Italo Sud-Americano, con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 febbraio 1952, la Società cooperativa « E.C I.S.A. » Ente di Colonizzazione Italo Sud-Americano, con sede in Roma, costituita con atto notaio Pompili in data 12 ottobre 1948, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore l'avvocato Massimo Gigli.

(973)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1203, in data 22 febbraio 1952, il rag. Enrico Pelosi viene nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia, in sostituzione dell'ing. Augusto Ambrosi, decaduto per maturato quadriennio.

(971)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 51

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 febbraio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,90	» Roma	624,92
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,94	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 29 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,15
Id. 3,50 % 1902	64,80
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	71,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,875
Id. 5 % 1936	90,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,60
Id. 5 % 1960	96,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 29 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,93
1 dollaro canadese	» 624,12

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 143 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Lorenzon Giovanni fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 — Data: 26 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Eusebi Eusebio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 7 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Ghirardelli Angelo di Nicodemo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 20 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Sbrighi Renzo di

Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: **Prestito della ricostruzione** — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data: 10 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Corrado Annunziata di Antonio — Titoli del Debito pubblico: **Prestito redimibile 3,50 per cento (1934)** — Capitale L. 42.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6477 — Data: 18 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cinelli Ivo di Silvio — Titoli del Debito pubblico: **Prestito redimibile 3,50 % (1934)** — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 364 — Data: 4 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Garnier Maria Rosaria di Carlo — Titoli del Debito pubblico: **Prestito redimibile 5 %** — Capitale L. 54.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6927 — Data: 11 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Giorgi Gherardo di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: **buoni novennali del Tesoro 5 % (1950)** — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7114 — Data: 20 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Giorgi Giorgio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: **buoni del Tesoro novennali 5 % (1950)** — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 2 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Salvatore Zagarella fu Silvestro — Titoli del Debito pubblico: **Prestito redimibile 3,50 % (1934)** — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 295 — Data: 18 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Annunziata Fortunato di Ludovico — Titoli del Debito pubblico: **buoni del Tesoro 5 % (1950)** — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 — Data: 29 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Conterno Giusto fu Giovan Battista — Titoli del Debito pubblico: **Prestito della ricostruzione** — Capitale L. 4.368.000.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 febbraio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatto domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
R. P. 3,50 % (1934)	206042	Bevilacqua Giuseppina, Matteo e Carmela di Leonardo, minori sotto la patria potestà del padre e sotto la curatela dello zio Bevilacqua Matteo, dom. a Mongrassano (Cosenza)	133 —
Id.	303995	Diagone Giovanni Battista fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre Antera Maria Maddalena vedova Diagone, dom. a Savona (Genova)	241,50
Id.	505090 (nuda proprietà)	Faranda Vincenzo fu Onofrio, dom. a San Donà di Piave (Venezia), con usufrutto a Favaloro Rosalia fu Giuseppe vedova Faranda, dom. in Lipari (Messina)	1.015 —
Rendita 5 % (1935)	87951	Salvi Ida fu Ernesto, moglie di Zangari Giulio, dom. a Coccolia (Ravenna), vincolato per dote	350 —
Prestito Ric.	2928	Perilli Giuseppina di Francesco, minore emancipata sotto la curatela del marito Di Salvo Antonino, dom. in Palermo, vincolato per dote	5.000 —
Id.	2929	Come sopra	5.000 —
Id.	6341	Miranda Maria fu Giovanni, moglie di Marseglia Salvatore fu Giovanni, dom. a Napoli	25.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 ottobre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	230528	1.575 —	Motta Ambrogio, *Rosetta* e *Giovanni* di *Giovanni*, minori, dom. a Triuggio, Milano.	Motta Ambrogio e *Rosalia di Luca Giovanni*, minori, dom. a Triuggio (Milano).
Id.	155561	700 —	Punzi *Angela* fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco ved. Punzi, dom. a Salerno.	Punzi *Angelo* fu Matteo, minore, ecc., come contro.
Buono Tes. 5% (1950)	612	1.000 —	Sacco Donatella Silvia di Ettore, dom. a Genova, vincolata di usufrutto.	Sacco Donatella Silvia di Ettore, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Genova, vincolata di usufrutto.
Buono Tes. 4% (1951) Serie A/22	15	capitale 5.000 —	Grimaudo Lidia di Giov. Battista, nubile, dom. a Trapani.	Grimaudo Lidia di Giov. Battista, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Trapani.
Buono Tes. 5% (1950) Serie 30ª	254	5.000 —	*Acampora* Giuseppe fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Loffredo Olimpia fu Giovanni ved. *Acampora*, dom. a Napoli.	*Acampa* Giuseppe fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Loffredo Olimpia fu Giovanni ved. *Acampa*, dom. a Napoli.
Id. Serie 31ª	185	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	255	5.000 —	*Acampora* Giovanni fu Ferdinando, ecc., come sopra.	*Acampa* Giovanni fu Ferdinando, ecc., come sopra.
Id. Serie 33ª	246	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	256	5.000 —	*Acampora* Pasquale fu Ferdinando, ecc., come sopra.	*Acampa* Pasquale fu Ferdinando, ecc., come sopra.
Id. Serie 34ª	226	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	257	5.000 —	*Acampora* Ferdinando fu Ferdinando, ecc., come sopra.	*Acampa* Ferdinando fu Ferdinando, ecc., come sopra.
Id. Serie 34ª	227	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	258	5.000 —	*Acampora* Vanda fu Ferdinando, ecc., come sopra.	*Acampa* Vanda fu Ferdinando, ecc., come sopra.
Id. Serie 34ª	228	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	259	5.000 —	*Acampora* Anna fu Ferdinando, ecc., come sopra.	*Acampa* Anna fu Ferdinando, ecc., come sopra.
Id. Serie 34ª	229	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	260	5.000 —	*Acampora* Antonio fu Ferdinando, ecc., come sopra.	*Acampa* Antonio fu Ferdinando, ecc., come sopra.
Id. Serie 34ª	230	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(702)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1952

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1952 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1951 al 31 gennaio 1952			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1951		54.268		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	761.408		694.896	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	105.456		333.127	
Totale . . .		866.864		1.028.023
In conto movimento di capitali — competenza	94.737		38.092	
In conto movimento di capitali — residui	3.728		27.216	
Totale . . .		98.465		65.308
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.397.454		1.316.824	
Conti correnti	2.073.082		2.000.133	
Incassi da regolare	1.053.108		1.016.973	
Altre gestioni	1.174.829		1.040.042	
Totale . . .		5.698.473		5.373.972
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	423		322	
Pagamenti da regolare	89.092		129.945	
Altri crediti	1.515.365		1.613.409	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.866		1.601	
Totale . . .		1.606.746		1.745.277
Totale generale incassi e pagamenti		8.324.816		8.212.580
Fondo di cassa al 31 gennaio 1952				(*) 112.236
Totale a pareggio		8.324.816		8.324.816

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1952 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		(*) 112.236	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	50		
Pagamenti da regolare	113.755		
Altri crediti	270.064		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	394		
Totali crediti . . .		384.263	
In complesso . . .			496.499
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.138.648		
Conti correnti	257.595		
Incassi da regolare	69.964		
Altre gestioni	265.174		
Totale debiti . . .			2.731.381
Situazione del Tesoso (passività)			2.234.882

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: BOLAFFI

(*) Compreso il ricavato netto della sottoscrizione B.T.N. il cui importo dovrà essere successivamente passato ad un fondo speciale di Tesoreria ai sensi dell'art. 9 della legge 14-12-1951, n. 1325 (importo lordo al 31 gennaio 1952 milioni 54.573).

(1006)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 30 dicembre 1950, n. 5206, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino è costituita come appresso:

Presidente:

Mennno dott. Adolfo, vice prefetto.

Componenti:

Bottazzi dott. Filippo, veterinario provinciale;
Serra prof dott Antonio, docente in clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof dott Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Viotto dott Felice, veterinario condotto.

Segretario:

Cordiano dott. Fausto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(904)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorsi per esame a posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;
Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;
Vista l'autorizzazione n. 14804/12106.2.11.8/1.3.1, in data 2 giugno 1948, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame a posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°):

un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica;

un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale.

Art. 2.

Per essere ammessi ai concorsi gli aspiranti debbono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani e godere dei diritti politici;
b) non avere superato, alla data del presente decreto, l'età di 45 anni;
c) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
d) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;
e) aver conseguito la laurea in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde, altresì, dai limiti di età per coloro che facciano parte dell'Amministrazione aeronautica o che ne abbiano fatto parte da non oltre cinque anni alla data del presente bando di concorso e per coloro che abbiano o abbiano avuto incarichi di insegnamento presso l'Accademia aeronautica.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età e della eventuale qualifica di impiegato civile statale di ruolo che debbono sussistere alla data del presente bando.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei prescritti documenti, nonchè dei documenti relativi a titoli preferenziali, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - e pervenire non oltre il 90° giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi ai concorsi anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo le relative domande, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio (tra quelle indicate nel successivo art. 10);
c) elencare i documenti allegati.

I candidati che intendono partecipare ad entrambi i concorsi dovranno presentare due distinte domande. Tuttavia potranno limitarsi ad allegare i prescritti documenti ad una sola di esse, facendo nell'altra il necessario riferimento.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24 e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24 e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco, o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato penale generale, su carta da bollo da L. 85 e di data non anteriore a mesi tre a quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato. Non è ammessa la presentazione del semplice certificato penale.

6. Copia, aggiornata e debitamente annotata delle eventuali benemerenze di guerra dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare).

Tale copia deve essere provvista di bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio. I riformati o rivedibili dovranno produrre il certificato di esito di leva. Infine, gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno allegare un certificato di iscrizione nelle liste di leva. Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno produrre inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta loro la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato modello 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8, del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal prefetto, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal prefetto, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi brevetti di concessione.

7. Diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale, vistato dal rettore dell'Università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, col relativo diploma di laurea.

8. Certificato in carta legale, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'Università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove d'esame ed il voto riportato nell'esame di laurea.

9. Certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24 e debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

10. Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, da redigersi su carta da bollo da L. 24, e dal quale risulti che il candidato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Detto certificato dovrà essere rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, da un ufficiale medico dell'Aeronautica militare e vistato, previa apposizione di una marca da L. 50 per atti amministrativi, dal comandante dell'Ente presso il quale l'ufficiale presta servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio produrranno, invece, un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e redatto secondo la forma prescritta dall'art. 15 del predetto decreto; il certificato dovrà specificare se le condizioni fisiche dell'aspirante lo rendano idoneo a coprire l'impiego civile di ruolo.

11. Copia, in bollo e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dalla Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato.

12. Fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, su carta da bollo, rispettivamente, da L. 32 oppure da L. 40. Le firme del sindaco e del notaio debbono essere debitamente legalizzate.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura presso il Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 10 del presente articolo, ma dovranno presentare il relativo certificato di povertà.

Art. 6.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 5.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 9 del predetto art. 5, ma dovranno allegare alla domanda un certifi-

cato, in carta legale da L. 32, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

Art. 7.

Le domande non pervenute, entro il termine fissato dall'art. 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Accademia aeronautica o presso altra località che il Ministero della difesa-Aeronautica crederà opportuno stabilire, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni degli indirizzi indicati nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale per il concorso al posto di assistente alla cattedra di analisi matematica, mentre, per il concorso al posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale, i candidati, oltre ad una prova scritta ed una orale, dovranno sostenere una prova pratica.

Le dette pratiche si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

PROVA SCRITTA

Consisterà, sia per l'uno che per l'altro concorso, nella trattazione di un tema su materia attinente all'insegnamento per il quale viene bandito il concorso al quale il candidato partecipa.

PROVE ORALI

Per l'uno come l'altro concorso:

a) qualsiasi argomento inerente alla materia per la quale è bandito il concorso al quale il candidato partecipa;

b) lingua estera obbligatoria, a scelta del candidato tra francese, inglese e tedesco; lettura e traduzione in italiano di un passo concernente la materia messa a concorso.

PROVA PRATICA

(Per i soli candidati al posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale):

Esperienze di laboratorio.

Art. 11.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate dal Ministero della difesa-Aeronautica, di concerto con quello per la pubblica istruzione, e saranno così composte:

comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica, direttore degli studi, presidente;

il professore dell'Accademia aeronautica titolare della cattedra alla quale si provvede, membro;

tre professori scelti tra i professori ordinari di Università o di Istituto superiore, insegnanti della materia messa a concorso o di materia affine, membri;

un funzionario civile della carriera amministrativa dell'Aeronautica militare di grado non inferiore al 9°, segretario senza voto.

Art. 12.

Per essere ammessi alla prova orale ed alla prova pratica (quando richiesta) i candidati dovranno riportare almeno sette decimi nella prova scritta. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengono in essa la votazione di almeno sei decimi. Analogamente, per i candidati al posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale, la prova pratica non si intenderà superata se il voto in essa riportato è inferiore ai sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e di quello ottenuto nella prova orale nonchè, per coloro cui è richiesta la prova pratica del punto riportato in detta prova.

Art. 13.

Le graduatorie dei candidati idonei di ciascun concorso saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni su indicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine delle graduatorie suddette.

Art. 14.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreti Ministeriali da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie predette, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la competente Commissione esaminatrice.

Art. 15.

I vincitori dei concorsi, con decreto del Ministro per la difesa, conseguiranno la nomina ad assistente alla cattedra (gruppo *A*, grado 11°) ed avranno l'obbligo di assumere servizio nel termine stabilito dal decreto stesso, ritenendosi rinunciatari in caso di inadempimento.

I parenti od affini ed il coniuge del professore titolare della cattedra non possono essere nominati assistenti.

Art. 16.

La nomina ha la durata di un anno solare ed è tacitamente riconfermata di anno in anno quando non intervenga, almeno tre mesi prima della fine dell'anno scolastico, una disposizione contraria.

Gli assistenti, dopo cinque anni di continuato e lodevole servizio, possono ottenere, con provvedimento speciale, la nomina a professore ordinario di Istituti di istruzione media o superiore o il passaggio in altre carriere della pubblica Amministrazione.

Gli assistenti non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza, ed in ogni caso non oltre il 60° anno di età.

Art. 17.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in servizio compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede dell'Accademia.

Art. 18.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1952
Registro n. 11, foglio n. 161

(921)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli a posti di professore straordinario dell'Accademia aeronautica (gruppo A, grado 7°)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica,

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Viste le autorizzazioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 1949 e 1° agosto 1951, rispettivamente nn. 33755/12106.2.11/1.3.1 e 11821/12106;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di professore straordinario dell'Accademia aeronautica (gruppo A, grado 7°):

un posto di professore di geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva;

un posto di professore di meccanica razionale;

un posto di professore di radiotecnica;

un posto di professore di aerodinamica applicata al volo;

un posto di professore di motori per aeromobili.

I concorsi sono per titoli. E' tuttavia in facoltà della Commissione giudicatrice di ciascun concorso di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica.

Art. 2.

Per essere ammessi ai concorsi i concorrenti debbono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani, e godere dei diritti politici;

b) non avere superato alla data del presente decreto l'età di anni 45;

c) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

d) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) essere forniti di laurea.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite di età per coloro che facciano o abbiano fatto parte da non oltre cinque anni della Amministrazione aeronautica o che abbiano o abbiano avuto incarichi di insegnamento presso l'Accademia aeronautica.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, e pervenire non oltre il 90° giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi ai concorsi anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a professore straordinario dell'Accademia aeronautica;

c) elencare i documenti allegati alle domande stesse, precisando altresì, a quale concorso partecipano.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare domande separate. Tuttavia i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo seguente possono essere allegati ad una sola delle domande, salvo il necessario riferimento su ciascuna delle altre domande.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24 e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24 e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato generale, su carta da bollo da L. 85, di data non anteriore a mesi tre a quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato. Non è ammessa la presentazione del semplice certificato penale.

6. Copia, aggiornata e debitamente annotata delle eventuali benemerenze di guerra, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare). Tale copia deve essere provvista di bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni altro foglio. I riformati dovranno produrre il certificato di esito di leva.

Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno produrre inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle

pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione, sottoposta alla vidimazione della sede centrale, rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta loro la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato modello 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi brevetti di concessione.

7. Diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale, vistato dal rettore dell'Università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta del Ministero, col relativo diploma di laurea.

8. Certificato in carta legale, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'Università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea.

9. Certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

10. Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, da redigersi su carta da bollo da L. 24, e dal quale risulti che il candidato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Detto certificato dovrà essere rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, da un ufficiale medico dell'Aeronautica militare e vistato, previa apposizione di una marca da L. 50 per atti amministrativi, dal comandante dell'Ente presso il quale l'ufficiale presta servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, e gli invalidi per causa di servizio produrranno, invece, un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e redatto secondo la forma prescritta dall'art. 15 del predetto decreto; il certificato dovrà specificare se le condizioni fisiche dell'aspirante lo rendano idoneo a coprire l'impiego civile di ruolo.

11. Copia, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato.

12. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con la firma autenticata dal notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto di libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà, però, accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato.

13. Un foglio di notizie sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte (sei esemplari).

14. Qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni, ecc.) che sia ritenuto utile ai fini del concorso cui si partecipa. Per le pubblicazioni i concorrenti dovranno attenersi alle modalità stabilite nell'articolo seguente.

15. Tutti i documenti attestanti eventuali servizi prestati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver insegnato presso l'Accademia aeronautica.

16. Elenco di tutti i titoli e pubblicazioni che si presentano al concorso.

Art. 6.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale dei personali civili Divisione 1ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazione dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 10 del precedente articolo, ma dovranno presentare il relativo certificato di povertà.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 di cui all'art. 5.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9, ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale da L. 32 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità militare.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dei prescritti documenti, titoli, pubblicazioni, ecc., non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso sarà nominata dal Ministero della difesa-Aeronautica di concerto con quello della pubblica istruzione, e sarà così composta:

un generale dell'Arma aeronautica, presidente;

il comandate dell'Accademia aeronautica, membro;

tre professori scelti tra i professori di ruolo dell'Accademia aeronautica o tra i professori ordinari di Università o di Istituti universitari di Stato, insegnanti delle materie messe a concorso o di materie affini, membri;

un funzionario civile della carriera amministrativa dell'Aeronautica militare di grado non inferiore al 9°, segretario senza voto.

Art. 11.

I lavori di ciascuna Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 6 delle norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica approvate con regio decreto n. 687 del 31 marzo 1941.

Art. 12.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreti Ministeriali da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi — che potranno poi raggiungere il grado 4° — verranno nominati, con decreto del Ministro per la difesa, professori straordinari dell'Accademia aeronautica (gruppo *A*, grado 7°) ed avranno l'obbligo di assumere servizio nel termine stabilito dal decreto stesso, ritenendosi rinunciatari in caso di inadempimento.

Qualora le nomine cadano su professori di ruolo di Isti tuti d'istruzione universitaria, questi conservano il grado e l'anzianità che avevano al momento della nuova nomina.

Art. 14.

Agli assunti in servizio compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in prima classe per raggiungere la sede dell'Accademia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1952
Registro n. 11, foglio n. 162

(922)

PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 29698 - Div. 3ª del 19 luglio 1947, con il quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami a ventisei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1946;

Visto il decreto prefettizio n. 2511 del 20 febbraio 1951, con il quale veniva esclusa dal concorso la condotta di Catania, frazione Barriera Canalicchio, la quale vi era stata inclusa per errata segnalazione fatta dal Comune interessato;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20420/2/12608 del 19 marzo 1950;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria in ordine di merito dei concorrenti che hanno raggiunto il voto minimo per la idoneità:

1.	Mantegna Vittorio fu Pietro	punti	101,80	su 150
2.	Di Grazia Angelo di Sebastiano	»	100,65	»
3.	Urso Salvatore di Sebastiano	»	100,60	»
4.	Prampolini Virginio fu Giuseppe	»	100,40	»
5.	Rapisarda Salvatore di Vincenzo	»	97,65	»
6.	Calì Antonino di Gaetano	»	93,85	»
7.	Castelli Emanuele di Salvatore	»	92,70	»
8.	Marletta Agatino di Vincenzo	»	91,30	»
9.	Cassarino Emanuele di Giuseppe	»	90,75	»
10.	Tricomi Rosario fu Pietro	»	89,85	»
11.	Caltabiano Rosario fu Mario	»	88,25	»
12.	Galizia Vincenzo di Salvatore	»	88,15	»
13.	Leone Stefano di Carmelo, combattente, ex aequo	»	87,10	»
14.	Squatrito Rosario di Sebastiano, ex aequo	»	87,10	»
15.	Verga Gaetano di Vito	»	83,55	»
16.	Giallongo Angelo fu Giuseppe	»	82,50	»
17.	Meli Nunzio di Vincenzo	»	79,55	»
18.	Garigole Giuseppe di Sebastiano	»	79,25	»
19.	Zappalà Filippo di Leonardo	»	76,60	»
20.	Longo Antonino fu Antonio	»	76,10	»
21.	Anile Michelangelo di Michelangelo	»	75,85	»
22.	Fantauzzo Lorenzo di Antonio	»	75,50	»
23.	Parisi Matteo di Salvatore, invalido, combattente, reduce, ex aequo	»	74,75	»
24.	Tontillo Salvatore di Salvatore, combattente, ex aequo	»	74,75	»
25.	Li Favi Amerigo fu Giovanni	»	74,70	»
26.	Vinci Gerolamo di Pietro	»	74,30	»
27.	Di Bella Giuseppe fu Mario	punti	72,50	su 150
28.	Leocata Giosuè di Filippo	»	72,35	»
29.	Calì Nicolò fu Salvatore	»	71,75	»
30.	Mannino Gaetano fu Vincenzo	»	71,30	»
31.	Reina Antonino fu Filippo	»	70,50	»
32.	Russo Concetto di Salvatore	»	70,30	»
33.	Rossitto Salvatore fu Francesco	»	70 —	»
34.	Giurbino Francesco fu Giovanni	»	69,05	»
35.	Gulinello Nicolò fu Paolo	»	68,90	»
36.	Petrina Giuseppe di Antonino	»	68,75	»
37.	Di Grazia Angelo di Carmelo	»	67,80	»
38.	Seminara Giuseppe di Salvatore	»	67 —	»
39.	Jacona Antonino di Francesco	»	66,25	»
40.	Basso Mario di Vincenzo	»	65,25	»
41.	Scionti Rosario fu Alfio	»	65 —	»
42.	Vita Giuseppe di Gaetano	»	64,50	»
43.	Sidoti Croce di Luigi	»	64,45	»
44.	Monaco Andrea fu Antonio	»	64,10	»
45.	Bellia Antonino di Vincenzo	»	64 —	»
46.	Pulvirenti Salvatore di Alfio	»	63,75	»
47.	Romano Gaetano fu Giovanni	»	63,35	»
48.	Puglisi Carmelo di Ernesto	»	61,55	»
49.	Barbagallo Giuseppe di Salvatore	»	61,50	»
50.	Platania Alfio di Sebastiano	»	61 —	»
51.	Sansone Salvatore di Vincenzo	»	60,20	»
52.	Torrisi Giovanni di Sebastiano	»	59,05	»
53.	Carveni Giacomo fu Andrea	»	59 —	»
54.	Valastro Pietro di Salvatore	»	58,50	»
55.	Grasso Rosaria di Pietro	»	57,75	»
56.	Pennisi Michele fu Vincenzo	»	54,75	»
57.	Caldarera Luigi di Ruggero	»	53,40	»
58.	Gambilonghi Vito di Gaetano	»	53 —	»
59.	Carobene Carmelo di Francesco	»	52,55	»
60.	Cantarella Sebastiano	»	52,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 6 febbraio 1952

Il prefetto: STRANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto n. 6105 - Div. 3ª del 6 febbraio 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti giudicati idonei nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1946, concorso bandito con decreto prefettizio n. 29698, Div. 3ª del 19 luglio 1947, modificato con decreto numero 2511 del 20 febbraio 1951;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi indicate da ciascuno di essi;

Tenute presenti le disposizioni riguardanti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate:

1) Mantegna Vittorio fu Pietro: Catania (1ª condotta);
2) Di Grazia Angelo di Sebastiano: Catania (posto di medico notturno);
3) Urso Salvatore di Sebastiano: Catania (condotta frazione San Giovanni Galermo);
4) Prampolini Virginio fu Giuseppe: Paternò (1ª condotta);
5) Rapisarda Salvatore di Vincenzo: Paternò (2ª condotta);
6) Calì Antonino di Gaetano: Viagrande;
7) Tricomi Rosario fu Pietro: consorzio San Pietro Clarenza Camporotondo Etneo;
8) Caltabiano Rosario fu Mario: Mascali (condotta frazione Nunziata);
9) Calizia Vincenzo di Salvatore: Biancavilla (1ª condotta);
10) Leone Stefano di Carmelo: Aci Sant'Antonio (condotta frazione Valverde);
11) Squatrito Rosario di Sebastiano: Bronte;
12) Verga Gaetano di Vito: Ramacca;

13) Giallongo Angelo fu Giuseppe: Grammichele;
14) Meli Nunzio di Vincenzo: Randazzo;
15) Garigole Giuseppe di Sebastiano: Misterbianco;
16) Zappalà Filippo di Leonardo: Calatabiano;
17) Arile Michelangelo di Michelangelo: Aci Bonaccorsi;
18) Parisi Matteo di Salvatore, invalido di guerra: Giarre (condotta frazione Macchia);
19) Tantillo Salvatore di Salvatore: Palagonia;
20) Li Favi Amerigo fu Giovanni: Caltagirone (frazione Mazzarone-Granieri San Pietro);
21) Di Bella Giuseppe fu Mario: Sant'Agata Li Battiati;
22) Mannino Gaetano fu Vincenzo: Castiglione di Sicilia (frazione Passopisciaro);
23) Reina Antonino fu Filippo: Raddusa;
24) Russo Concetto di Salvatore: San Michele di Ganzaria;
25) Sidoti Croce di Luigi, invalido di guerra: Acireale (condotta frazione Guardia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 6 febbraio 1952

Il prefetto: STRANO

(852)

PREFETTURA DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 1576/III-San., in data 10 marzo 1950, col quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia al 30 novembre 1949,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con decreto n. 20435.2/11203 in data 31 agosto 1950, modificata nella sua composizione con decreto commissariale n. 20435.2/7191 in data 25 gennaio 1951, e ritenuto regolare il procedimento seguito dalla Commissione anzidetta nell'espletamento dei lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Gorizia:

1. Bancher dott. Italo	punti	123,380	su 150
2. Furlani dott. Angelo	»	120,125	»
3. Palella dott. Salvatore	»	95,610	»
4. Simeoni dott. Amelio	»	86,445	»
5. Bevilacqua dott. Adriano	»	84,575	»
6. Lorenzini dott. Benigno	»	84,150	»
7. Francescon dott. Giacomo	»	82,775	»
8. Zanuttini dott. Felice	»	81,815	»
9. Panier dott. Domenico	»	81,600	»
10. Zatti dott. Emilio	»	80,295	»
11. De Castro dott. Giovanni	»	79,275	»
12. Giacconi dott. Felice	»	79,205	»
13. Ledri dott. Gianfranco	»	78,140	»
14. Boia dott. Arduino	»	77,580	»
15. De Cesare dott. Giovanni	»	77,490	»
16. Calabrò dott. Pasquale	»	74,565	»
17. Süich dott. Duilio	»	72,790	»
18. Galliani dott. Antonio	»	68,550	»
19. Menazzi dott. Gino	»	67,850	»
20. Venuti dott. Piero	»	67,805	»
21. Coccolo dott. Gianfranco	»	57,500	»
22. Godeas dott. Renato	»	56,905	»
23. Bocchi dott. Walter	»	54,225	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Gorizia, addì 8 febbraio 1952

Il prefetto GIAMMICHELE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 2665/III-San., in data 8 febbraio 1952, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1949;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle sedi ai concorrenti dichiarati idonei nel concorso suddetto, in base alle risultanze della graduatoria di merito;

Visto l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti nella relativa domanda di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso sopracitato, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Bancher dott. Italo: Cormons (2ª condotta);
2) Furlani dott. Angelo: Gorizia (4ª condotta);
3) Palella dott. Salvatore: Grado.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Gorizia, addì 8 febbraio 1952

Il prefetto: GIAMMICHELE

(850)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 2/52134 del 31 dicembre 1948, col quale venne bandito il concorso a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in data 20 ottobre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 5 novembre 1951, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Beatti Petronio	punti	113,33	su 150
2. Parenti Cesarino	»	87,72	»
3. Galuppi Domenico	»	86,79	»
4. Biso Dante	»	85,72	»
5. Simoni Sanzio	»	85,08	»
6. Faglioni Gualberto	»	84,85	»
7. Milani Lorenzo	»	84,23	»
8. Beccari Gian Luigi	»	83,17	»
9. Buffa Vincenzo	»	81,25	»
10. Pedrelli Luigi	»	80,99	»
11. Taffurelli Ugo	»	79,80	»
12. Guidarelli Aldo	»	78,44	»
13. Iannuzzi Arturo	»	77,97	»
14. Bonazzi Giorgio	»	76,67	»
15. Govoni Pietro	»	76,42	»
16. Naldi Bruno	»	74,39	»
17. Tradii Desiderio	»	68,75	»
18. Marchi Ennio	»	68,25	»
19. Fiorio Walter	»	67,35	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 31 gennaio 1952

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 12 in data 31 gennaio 1952, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 2 del 31 dicembre 1948;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa e sono nominati nelle sedi a fianco di ciascuno di essi segnate:

1) Reatti Petronio: San Pietro in Casale (condotta capoluogo);
2) Parenti Cesarino: Grizzana (1ª condotta);
3) Galuppi Domenico: Camugnano (2ª condotta-Bargi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 31 gennaio 1952

Il prefetto: DE' SIMONE

(851)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio in data 28 febbraio 1949, numero 25213, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1948;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20425.2/8619 del 4 maggio 1951;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Boari Ugo	punti	88,41	su 150
2. Caffi Andrea	»	87,57	»
3. Azzini Bruno	»	84,43	»
4. Piantelli Walter	»	82,76	»
5. Federici Giovanni	»	80,58	»
6. Tinti Carlo	»	78,75	»
7. Razzini Attilio	»	77,35	»
8. Ronchetti Ezio	»	76,83	»
9. Bergonzi Pierino	»	76,31	»
10. Pezzella Raffaele	»	76,28	»
11. Radaelli Mario	»	75,13	»
12. Strada Nunzio	»	72,69	»
13. Poletti Luigi	»	69,55	»
14. Pavesi Mario	»	65,76	»
15. Guerra Antonio	»	65,46	»
16. Moro Vincenzo	»	64,10	»
17. Torri Elio	»	63,61	»
18. Laudani Nicolò	»	60,10	»
19. Arpellino Giuseppe	»	56,56	»
20. Carrea Mattia, invalido di guerra	»	52,78	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 5 febbraio 1952

Il prefetto: BINNA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio di eguale numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1948, bandito con decreto prefettizio 28 febbraio 1949, n. 25213;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sotto elencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa ed assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Boari Ugo: condotta consorziale di Montodine;
2) Caffi Andrea: condotta consorziale di Grumello Cremonese;
3) Azzini Bruno: condotta consorziale di Trigolo;
4) Piantelli Walter: condotta consorziale di Ripalta Cremasca;
5) Federici Giovanni: condotta consorziale di Vailate.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 5 febbraio 1952

Il prefetto: BINNA

(854)

PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 4271 in data 8 marzo 1950, con il quale venne bandito il concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 12 giugno 1951 e del 26 settembre 1951;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1949, risultate idonee:

1. Piola Leonida	punti	86,4905	su 150
2. Pecchia Celestina	»	80,2375	»
3. Misuraca Caterina	»	76,1790	»
4. Bacciotti Sabatina	»	73,9125	»
5. Cutrone Giovanna	»	71,2000	»
6. Franceschi Auretta	»	70,2500	»
7. Ghirelli Rosa	»	70,0500	»
8. Bartolini Delia	»	67,2500	»
9. Chericoni Azelia	»	66,4250	»
10. Picchioni Lina	»	66,0125	»
11. Ciniglio Maura	»	62,4625	»
12. Mortari Teresa Ester	»	60,3250	»
13. Casini Mariella	»	60,0345	»
14. Arfè Ester	»	54,2500	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 9 febbraio 1952

Il prefetto: MOCCI DEMARTIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 3602 Div. 3/1 in data odierna, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate al concorso di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1949, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte, indicato dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Piola Leonida: Santa Croce sull'Arno;
2) Pecchia Celestina: La Scala (San Miniato);
3) Misuraca Celestina: Cevoli (Lari).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 9 febbraio 1952

Il prefetto: MOCCI DEMARTIS

(843)

PREFETTURA DI ASTI

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Asti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n. 2410 Div. 3ª San., del 12 marzo 1951, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Asti;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 5 ottobre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1951, n. 273, con il quale viene nominata la Commissione giudicatrice per gli esami ai candidati del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 546 Div. 3ª San., dell'11 gennaio 1952, con il quale venivano ammessi al concorso quattro candidati;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso in oggetto ad ultimazione dei suoi lavori, con la quale il solo candidato dott. Ricci Pietro è dichiarato idoneo;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 e gli articoli 22 e 75 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie n. 281 dell'11 marzo 1935;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice di cui alle premesse, con la quale viene dichiarato idoneo il dott. Ricci Pietro con punti 115,50.

Art. 2.

Il dott. Ricci Pietro è dichiarato vincitore del posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Asti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Asti, addì 31 gennaio 1952

Il prefetto: IODICE

(846)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946,

Considerato che il dott. Grasso Antonio, designato per la condotta di Alliste, deve considerarsi rinunziatario, non avendo fatto pervenire la dichiarazione di accettazione nel termine prescritto;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Grasso Antonio, è dichiarato vincitore della condotta di Alliste (frazione Felline) il dott. Tronci Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 14 febbraio 1952

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Verrienti Carlo, successivamente designato per la 2ª condotta di Alessano, ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 6 febbraio 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ad abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Verrienti Carlo è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Alessano il dott. Bove Francesco di Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 14 febbraio 1952

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Nicefaro Antonio, designato per la condotta di Gagliano, deve considerarsi rinunziatario non avendo fatta pervenire la dichiarazione di accettazione in tempo utile;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Nicefaro Antonio, è dichiarato vincitore della condotta di Gagliano il dott. Preite Antonio fu Pasquale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 14 febbraio 1952

Il prefetto: MIGLIORE

(845)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Veduto il proprio decreto n. 37954 in data 29 novembre 1951, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1949 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 19862 del 20 luglio 1950;
Veduta la graduatoria generale approvata con il proprio decreto n. 37593 del 21 novembre 1951;
Veduta la nota di rinunzia del dott. Rocchini Aldo, dichiarato vincitore della condotta medica di Ancona-Varano;
Ritenuto che il dott. Di Giuseppe Linneo ha diritto alla nomina al posto della condotta medica di Ancona-Varano in base all'ordine di graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Di Giuseppe Linneo è assegnato alla condotta medica di Ancona-Varano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 7 febbraio 1952

p. *Il prefetto* SCARAMUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Veduto il proprio decreto n. 38126 in data 6 dicembre 1951, con il quale il dott. Di Giuseppe Linneo veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Ancona-Varano messa a concorso con il decreto n. 19862 del 20 luglio 1950;
Veduta la graduatoria generale approvata con il proprio decreto n. 37593 del 21 novembre 1951;
Veduta la nota di rinunzia del dott. Di Giuseppe Linneo, dichiarato vincitore della condotta medica di Ancona-Candia;
Ritenuto che il dott. Petetti Francesco ha diritto alla nomina al posto della condotta medica di Ancona-Candia in base all'ordine di graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;
Veduto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Petetti Francesco è assegnato alla condotta medica di Ancona-Candia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 7 febbraio 1952

p. *Il prefetto* SCARAMUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Veduto il proprio decreto n. 37954 in data 29 novembre 1951, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1949 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 19862 del 20 luglio 1950;
Veduta la graduatoria generale approvata con il proprio decreto n. 37593 del 21 novembre 1951;
Veduta la nota di rinuncia del dott. Diamante Mario, dichiarato vincitore della condotta medica di Barbara;
Ritenuto che il dott. Angelini Giordano ha diritto alla nomina al posto della condotta medica di Barbara in base all'ordine di graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angelini Giordano è assegnato alla condotta medica di Barbara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 7 febbraio 1952

p. *Il prefetto* SCARAMUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Veduto il proprio decreto n. 37954 in data 29 novembre 1951, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1949 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 19862 del 20 luglio 1950;
Veduta la graduatoria generale approvata con il proprio decreto n. 37593 del 21 novembre 1951;
Veduta la nota di rinunzia del dott. Vignini Cesare, dichiarato vincitore della condotta medica di San Giovanni Precicchie di Fabriano;
Ritenuto che il dott. Catalano Domenico ha diritto alla nomina al posto della condotta medica di San Giovanni Precicchie di Fabriano in base all'ordine di graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Catalano Domenico è assegnato alla condotta medica di San Giovanni Precicchie (Fabriano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 7 febbraio 1952

p. *Il prefetto:* SCARAMUCCI

(841)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.